

Rac.

N. 3292/14 Sent.  
N. 26216 Cron.



TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro dott. Diego CAVALIERO, all'udienza del 19 settembre 2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 5443/ 2012 R.G. Sezione Lavoro

TRA

*ORISSISS*

Ricorrenti

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro e legale rappr. pt, rappr. e difeso da Funzionari interni all'Amministrazione convenuta, Resistente

Conclusioni: alla presente udienza i procuratori di parti ricorrenti hanno concluso affinché fosse accertato il diritto dei ricorrenti ad essere ricollocati, prima di ogni procedura economica attuata in forza dell'ultimo contratto collettivo integrativo, in posizione giuridica ed economica F3, sulla nullità degli artt. 15 e 16 all. A) c.c.n.i. per contrarietà rispetto alla legge ed al vigente c.c.n.l. di primo livello, e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta ad inquadrare essi ricorrenti nel profilo di Direttore Amministrativo, con l'ulteriore condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione. Il procuratore costituito per l'Amministrazione convenuta concludeva per il rigetto della domanda con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23 maggio 2012 gli odierni ricorrenti rappresentavano di prestare la loro attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta presso gli uffici giudiziari ed amministrativi del Tribunale di Salerno, con inquadramento nel profilo professionale di funzionario giudiziario, già inquadrati in area C. Evidenziavano del il C.c.n.l. comparto ministeri 1998 - 2001 recependo il principio di equivalenza di cui all'art. 2103 c.c., sanciva il principio dell'interfungibilità delle funzioni, prevedendosi, con l'art. 13, l'accorpamento delle previgenti nove qualifiche funzionali in tre aree. L'allegato A ) delineava, fra l'altro, i contenuti di base, distinguendo i cancellieri in categoria C1 e C2, a seconda se fossero deputati o meno alla dirigenza di uffici aventi rilevanza esterna.

Successivamente alla stipula del Contratto collettivo Integrativo, si verificava, nei fatti, una cancellazione dei principi stabiliti in sede di contrattazione di primo livello, atteso che il nuovo c.c.i. separa le funzioni attribuendo tutte le mansioni direttive a profili funzionali diversi, vale a dire il Funzionario giudiziario ( con collocazione in detta figura dei cancellieri C1 e C1s ) e Direttore Amministrativo ( con collocazione in detta area dei Direttori di Cancelleria C3 e C3s ed il Cancelliere C2 con esclusione dei cancellieri C1 e C1s ). Si evidenziava i domanda che in tal modo le previsioni contrattuali originariamente previste in sede di contrattazione primaria venivano meno, atteso che i cancellieri C1 e C1s costituivano una sorta di ruolo ad esaurimento, effettuandosi una riqualficazione solo per i cancellieri C3 e C3 s. Invero, stante alle originarie previsioni contrattuali, i cancellieri C1, C1s e C2, dovevano essere accomunati nell'unico profilo professionale del Direttore

Amministrativo unitamente ai Direttori di Cancelleria C3 e C3s. Concludevano come in epigrafe. Ritualmente si costituiva l'Amministrazione convenuta, la quale concludeva per il rigetto della domanda attorea con l'ulteriore condanna al pagamento delle spese di lite. Nel corso del giudizio veniva acquisita documentazione, ed alla presente udienza il giudice decideva con sentenza con motivazione contestuale. Nel merito la domanda è parzialmente fondata.

Relativamente alla materia della contrattazione collettiva in materia di impiego pubblico la norma cardine è data dall'art. 40 d.l. 165/2001. Tale disposizione prende l'avvio individuando le materie che possono essere oggetto di contrattazione, fissando un impianto nel quale lo spazio di azione della fonte negoziale viene delineato e circoscritto attraverso una duplice elencazione relativa a profili che possono essere oggetto di contrattazione ed altri relativamente ai quali la contrattazione è preclusa. In linea di massima, a livello esemplificativo, possono essere oggetto di contrattazione la determinazione di quei diritti e quegli obblighi imputabili direttamente al rapporto di lavoro. La contrattazione collettiva integrativa, viceversa, è deputata alla definizione del trattamento economico accessorio ad fine di assicurare " adeguati livelli di efficienza e produttività nei servizi pubblici". Da qui l'espressa intenzione legislativa l' esigenza di funzionalizzare la contrattazione integrativa in materia di trattamenti economici, nel senso che la stessa può svolgersi sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Il comma 3 *quinquies* del menzionato art. 40 d.l. 165/2001 introduce, per l'ipotesi che le clausole della contrattazione di secondo livello contravvengano a quanto imposto in sede nazionale una specifica disciplina sanzionatoria. In particolare la norma statuisce che " nei casi di violazione dei vincoli o dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge " le clausole dei medesimi contratti siano nulle, facendo derivare la necessaria disapplicazione o la sostituzione automatica in forza all'espresso richiamo agli artt. 1339 e 1419 c.c.

Se tale è il quadro normativo, deve necessariamente effettuarsi un breve *excursus* per ciò che concerne la successione dei contratti collettivi.

Il c.c.n.l 1998 - 2001 recepiva il principio di equivalenza di cui all'art. 2103 c.c. e sanciva definitivamente nell'ambito del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, il principio dell'interfungibilità delle funzioni. In particolare era lo stesso art. 13 a prevedere l'accorpamento delle previgenti nove qualifiche funzionali in tre aree disponendo che il

nuovo sistema di classificazione del personale fosse " *improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi* " .

L'allegato A del predetto contratto definiva i contenuti professionali di base e le specifiche professionali dei lavoratori di seconda area ( area B ) e di terza area ( area C ). In particolare questi ultimi si distinguevano da quelli di fascia inferiore solo per l'esercizio di funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante o di funzioni che si caratterizzavano per il loro rilevante contenuto specialistico. Nell'aprile 2000 veniva stipulato il c.c.i. dei dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero della Giustizia. In tale ambito venne determinato il principio di carattere generale relativo all'interfungibilità delle funzioni. Nell'ambito del predetto contratto integrativo i dipendenti che si trovavano nelle posizioni economiche B e C venivano raggruppate nella figura unitaria del cancelliere determinando una perfetta sovrapposibilità fra le due pregresse figure professionali.

Il successivo c.c.n.l. quadriennio normativo 2006 - 2009 prevedeva la necessità di proseguire nel processo di riforma della classificazione del personale, con una gestione più flessibile dello stesso con l'unico limite della costituzione dello stesso profilo professionale articolato su aree diverse ( art. 8, comma secondo ).

A seguito di ciò, con l'emanazione del contratto integrativo luglio 2010 - oggetto di doglianza dei ricorrenti - attribuisce formalmente tutte le mansioni della figura istituzionale del cancelliere al solo funzionario giudiziario ( in cui sono collocati i Cancellieri C1 e C1s ) e Direttore amministrativo ( in cui sono collocati i direttori di cancelleria C3, C3s C2 e non C1 e C1s ). Da ciò ne consegue che i cancellieri C1 e C1 costituiscono una sorta di ruolo a esaurimento, i Cancellieri C2 sono riqualificati in Direttori amministrativi accomunandoli ai Direttori di cancelleria C3 e C3s.

Non solo, ma il predetto contratto integrativo del luglio 2010 nella sostanza effettua un vero e proprio demansionamento dei cancellieri C1 e C1s, posto che la relativa declaratoria della precedente c.c.n.l. prevedeva, "... lavoratori che svolgono attività di direzione di un'unità organica nell'ambito degli uffici di cancelleria o di quest'ultima nel suo complesso", a differenza della declaratoria dell'attuale c.c.i. che prevede "lavoratori che svolgono attività di direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria" eludendosi, quindi, il concetto di direzione di cancelleria nel suo complesso. A tanto deve aggiungersi l'impossibilità per i predetti di partecipare alle relative procedure per i passaggi all'interno

del sistema di classificazione già programmate, con - viceversa- l'attribuzione di mere progressioni d carattere economico.

Se tale assunto può essere condiviso, emergono delle palesi ipotesi di nullità per ciò che concerne il c.c.i. del luglio 2010, soprattutto per quanto concerne la confliggenza con l'art. 2103 c.c.

Invero dalla lettura comparativa del c.c.n.l. e del successivo c.c.i. emerge in modo sufficientemente palese una vera e propria "*reformatio in pejus*" della condizione professionale dei ricorrenti. Invero l'accordo integrativo ha nella sostanza da un lato la perdita di professionalità acquisite nel corso del tempo oltre che una riduzione dei compiti e delle responsabilità, con sostanziale svuotamento delle mansioni attribuite.

E' pacifico che in materia di pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro possa disporre della possibilità di utilizzo dello jus variandi, con conseguente svolgimento, da parte del dipendente, di diverse mansioni, purchè consentano al lavoratore l'accrescimento e l'utilizzazione delle proprie esperienze, acquisite in un periodo antecedente del rapporto di lavoro. In materia di Jus variandi la S.C. ( Cass., sez L., 11835/2009 e 11405/2010 ) ha conformemente statuito che l'art. 52 del d.l.165/2001 sancisce in linea di massima il diritto per il dipendente all'adibizione alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero ad altre equivalenti. Il concetto di equivalenza, "ridisegnato" in considerazione delle peculiarità del datore di lavoro, va considerata soprattutto sotto un punto di vista formale, ovvero ancorato alle disposizioni di cui ai contratti collettivi. In quest'ottica condizione necessaria e sufficiente è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, valutazione non sindacabile da parte del giudice.

Tale principio di carattere generale va in ogni caso temperato con l'altro ( Cass., sez. L., 11835/2009 ) - non meno rilevante - che tale equivalenza formale, seppur ancorata alle previsioni della contrattazione collettiva, non comporta, nel caso in cui vi sia stata la destinazione allo svolgimento di altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa. In tal caso non si tratterà più di problematiche connesse all'equivalenza delle mansioni, configurandosi, viceversa, la sottrazione pressochè integrale alle mansioni da svolgere, concetto, questo, vietato anche in materia di pubblico impiego.

Per tali ragioni la domanda merita accoglimento

P. Q. M.

Accoglie la domanda, e per l'effetto sancisce la sussistenza del diritto in capo ai ricorrenti ad essere ricollocati, prima di ogni procedura economica, attuata in forza dell'ultimo contratto integrativo, in posizione giuridica ed economica F3. Dichiara la nullità della disciplina pattizia impugnata di cui al Contratto collettivo nazionale integrativo del 29.7.2010 con tutte le conseguenze connesse quanto alla posizione dei ricorrenti. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi € 9000,00, di cui € 500,00 per spese, con attribuzione.

Salerno, 19 settembre 2014

CANCELLIERE (53)  
Annamaria Adino

Il Giudice  
Dr. Diego CAVALIERO

